



AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero

AVS/AI/IPG per persone senza attività lucrativa che vivono all'estero e sono coniugate o vincolate da un'unione domestica registrata a una persona assicurata che svolge un'attività lucrativa.

Richiedente

Partner con attività lucrativa

Cognome(i)	Cognome(i)
Nome(i)	Nome(i)
Data di nascita (GG.MM.AAAA)	Data di nascita (GG.MM.AAAA)
Numero d'assicurato (AVS)	Numero d'assicurato (AVS)
Nazionalità	Nazionalità
Domicilio all'estero (località, paese)	Luogo di lavoro all'estero (località, paese) Da / Fino a (GG.MM.AAAA)
Indirizzo di recapito	Datore di lavoro Inizio del rapporto di lavoro (GG.MM.AAAA)
E-mail	E-mail

Richiedente

Da quando è coniugato(a)/in unione domestica registrata con la persona avente un'attività lucrativa? (GG.MM.AAAA)

Ha avuto domicilio in Svizzera negli ultimi sei mesi?
 No Sì (si prega di allegare una copia della notifica di partenza del Comune di domicilio Svizzero)
In caso affermativo: partenza dalla Svizzera (GG.MM.AAAA)

Ha svolto un'attività lucrativa in Svizzera o all'estero negli ultimi sei mesi?
 No Sì
In caso affermativo: cessazione dell'attività lucrativa (GG.MM.AAAA)

Si prega di osservare le avvertenze integrative sul retro

Avvertenze integrative

Ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS le persone coniugate o conviventi in un'unione domestica registrata con domicilio all'estero possono aderire all'assicurazione, indipendentemente dalla loro nazionalità, se non esercitano esse stesse alcuna attività lucrativa e la persona che esercita un'attività lucrativa all'estero è assicurata obbligatoriamente (art. 1a cpv. 1 lett. c oppure cpv. 3 lett. a LAVS) oppure in virtù di una convenzione internazionale.

Procedura

La dichiarazione di adesione deve essere redatta per iscritto e indirizzata alla cassa di compensazione della persona che esercita un'attività lucrativa. L'invio può avvenire anche via e-mail (beitraege.eak@zas.admin.ch).

Se la dichiarazione di adesione viene presentata entro sei mesi a decorrere dalla data in cui i requisiti sono soddisfatti, l'assicurazione continua a sussistere senza interruzioni.

Qualora la dichiarazione di adesione venga presentata oltre tale termine, oppure se la persona senza attività lucrativa non era precedentemente assicurata in Svizzera, l'assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della dichiarazione di adesione.

Il presente modulo deve essere consegnato alla cassa di compensazione anche nel caso in cui la persona senza attività lucrativa sia comunque assicurata in virtù di una convenzione internazionale. Solo così, infatti, la cassa di compensazione può annotare tempestivamente sul conto individuale della persona che le condizioni per l'assicurazione erano soddisfatte anche durante il soggiorno all'estero nonostante l'assenza di attività lucrativa.

Fine dell'assicurazione

L'assicurazione della persona senza attività lucrativa termina nel caso in cui quest'ultima avvii un'attività lucrativa dipendente o autonoma, non sia più coniugata o non conviva più in un'unione domestica registrata con la persona che esercita un'attività lucrativa oppure non abbia più domicilio in comune con la persona che esercita un'attività lucrativa all'estero. L'assicurazione termina nel caso in cui la persona con attività lucrativa abbandoni la propria attività o non sia più assicurata obbligatoriamente o in virtù di una convenzione internazionale. Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione nel rispetto di un termine di 30 giorni per la fine di un mese civile.

Con l'inizio di un'attività lucrativa o presa di residenza in Svizzera si è assicurati obbligatoriamente all'AVS/IV/EO, l'adesione all'assicurazione obbligatoria per persone senza attività lucrativa all'estero ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS quindi non è più possibile.

Obbligo di notificazione

I cambiamenti di indirizzo come pure qualunque evento che possa produrre la fine dell'assicurazione devono essere prontamente notificati alla cassa di compensazione (art. 31 LPGA) La cassa di compensazione si riserva di verificare periodicamente, per mezzo di un questionario, i requisiti di assicurazione della persona senza attività lucrativa. La violazione dell'obbligo di notificazione può determinare l'esclusione retroattiva dall'assicurazione.

Figli

I figli che accompagnano i genitori all'estero o nascono all'estero hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità (al massimo fino al 20° anno d'età), a condizione che almeno un genitore sia assicurato obbligatoriamente attraverso la sua attività lucrativa all'estero.

È consigliabile contattare l'assicurazione facoltativa (www.zas.admin.ch -> assicurazione facoltativa) in caso i figli accompagnano i loro genitori all'estero (fuori dall'UE o AELS) per esaminare, se un'affiliazione all'assicurazione facoltativa è possibile è utile. Le assicurazioni AVS/AI/IPG sono assicurazioni individuali e i figli quindi non coassicurati automaticamente. Al raggiungimento del 21° anno d'età un'adesione non potrebbe essere possibile causa mancanza di periodi assicurativi cedenti.

Firma/Allegati

Località, data

Firma

Allegati

- Copia** dell'atto di matrimonio o di unione domestica
 Copia della notifica di partenza del Comune di domicilio (se del caso)

Note